

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di
Tribunali Amm**[Torna alla pagina precedente](#)**N. 08589/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14912/2015 REG.RIC.****REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio****(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZAsul ricorso numero di registro generale
14912 del 2015, proposto da:

Antonia Maria Ranieri, rappresentato e
difeso dagli avvocati Francesco Stallone
C.F. STLFNC66C02G273O, Francesco
Leone C.F. LNEFNC80E28D976S,
Simona **Fell** C.F. FLLSMN85R68G273D,
Claudia Caradonna C.F.
CRDCLD83H61H700E, con domicilio
eletto presso Francesco Stallone in Roma,
Via Antonio Stoppani, 1;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e

della Ricerca e Università degli Studi di Chieti, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Consorzio Interuniversitario - Cineca non costituito in giudizio;

nei confronti di

Silvia Paparesta non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo

- del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 dettante "Modalità di svolgimento dei test per i corsi di

laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16" ;

- del Decreto Interministeriale 29 luglio 2015 n. 517 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2015 n. 193 dettante "Programmazione dei posti per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016";

- del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi

allegati, dettante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2015/2016”;

- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2015-2016 dell'Ateneo di Brescia;

- dell'elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it,

riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2015/2016,

pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 7 ottobre 2015, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande

somministrato ai

candidati, segnatamente del quesito n. 26 della matrice ministeriale, in quanto pregiudica il

collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;

- dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d'aula dell'Università

di Brescia richiamata in epigrafe;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel

questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico tanto nella scheda anagrafica e nella scheda risposte nonostante le contrarie

indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R.

Molise 4 giugno 2013 n. 396);

- della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal CINECA nella parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e nella parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall'Ateneo stesso;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno scrivente;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016);

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

- all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle

relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

e con il ricorso per motivi aggiunti del D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Università' degli Studi di Chieti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, alla luce delle censure dedotte in ricorso - anche in considerazione del parere allegato agli atti - il Collegio ritiene necessario, al fine del decidere, acquisire dall'amministrazione articolate e specifiche controdeduzioni con riferimento alle censure dedotte nel ricorso introduttivo con particolare riguardo alla dedotta somministrazione di domande errate, imprecise, sbagliate o comunque non inerenti, atteso che, nelle proprie pur articolate difese, alcuna argomentazione specifica viene svolta al

riguardo da parte della predetta amministrazione;

Considerato, a tal fine, di dovere onerare l'amministrazione del deposito dei documentati chiarimenti di cui sopra nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del gravame;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui ai ricorsi indicati in epigrafe;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente

quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) interlocutoriamente pronunciando sui

ricorsi di cui in epigrafe:

- ordina all'amministrazione resistente di fornire una dettagliata e documentata relazione in merito agli elementi indicati in motivazione nel termine di giorni venti (20) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

Rinvia per la prosecuzione della trattazione della causa nel merito alla udienza pubblica del 6 ottobre 2016, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere,

Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)